

La **Polizia di Stato** si avvale del servizio **AlloggiatiWeb** che consente ai gestori delle strutture ricettive la trasmissione telematica delle cosiddette "schede di alloggio", l'**Ufficio Notifiche Alloggiati – Questura di Milano – Divisione Anticrimine** si occupa della gestione del portale per la Provincia di Milano ed anche della Provincia di Monza - Brianza.

Il servizio rivolto a tutte le strutture ricettive, le quali devono inserire i dati degli alloggiati esclusivamente sul sistema AlloggiatiWeb, ottemperando all'obbligo di comunicazione a sensi dell'**art. 109 T.U.L.P.S. - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza**, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

L'accesso al servizio è **completamente gratuito**, basterà collegarsi con la normale rete internet all'indirizzo web: <https://alloggiatiweb.poliziadistato.it>

L'articolo 109 T.U.L.P.S., negli ultimi anni ha subito più di una modifica

infatti, nel 1995, dopo che l'art.4 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 (riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) aveva previsto specificamente la sanzione penale dell'arresto o dell'ammenda,

questa norma era stata depenalizzata dall'art.7 del d.l. 97/1995, successivamente convertito nella legge 203/95, per poi ritornare ad essere censurato penalmente, con la sua completa riscrittura, avvenuta appunto ad opera dell'art. 8 della legge 29 marzo 2001 n. 135.

Norma abrogata dal codice del turismo - D.Lgs. 23 maggio 2011 n. 79 entrato in vigore 21 giugno 2011.

La Corte Costituzionale, con sentenza del 5 aprile 2012 n. 80 (Gazz. Uff. 11 aprile 2012 nr. 15) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di buona parte di questo codice del turismo - Ricorso posto dalle Regioni, poiché materia turismo è competenza regionale.

Modalità telematica diventata obbligatoria, con l'entrata in vigore del:

Decreto Legge del 6/12/2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla **Legge 22 dicembre 2011 nr. 214 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici** (Conosciuto come "decreto **Salva Italia**" - entrato in vigore 28.12.2011)

L'art. 40, comma 1 di tale Decreto ha introdotto delle novità in materia delle comunicazioni che i gestori di strutture ricettive sono tenuti ad effettuare all'autorità di Pubblica Sicurezza.

in particolare l'**articolo 40**:

il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"3. Entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle Questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con **Decreto del Ministro dell'Interno**, sentito il Garante per la protezione dei dati personali"

si è passati dal precedente testo dell'art.109 del T.U.L.P.S. il quale citava che le strutture ricettive erano tenute a consegnare le schede delle persone alloggiate all'autorità locale di pubblica sicurezza (per i comuni della provincia vedasi sindaco o carabinieri) alla nuova legge che impone la comunicazione alla sola Questura competente avvalendosi di mezzi informatici o telematici.

Il **Garante della privacy** esprime parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale in data 18 ottobre 2012.

Il **Decreto del Ministro dell'Interno** del 07.01.2013 viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17.01.2013

"Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive"

Nuovo testo Art. 109 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Art. 109 T.U.L.P.S.

1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

La **normativa precedente** prevedeva che i gestori consegnassero ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità che doveva essere sottoscritta dal cliente.

- Tale scheda doveva tassativamente essere conforme al modello approvato con il D.M. 15 luglio 1994 Ministero dell'Interno.

I gestori stessi erano tenuti poi a comunicare le generalità delle persone alloggiate mediante consegna di copia della scheda entro le 24 ore successive al loro arrivo all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza o, in alternativa, potevano scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle Questure territorialmente competenti i dati nominativi con mezzi informatici o telematici o mediante fax.

Decreto Ministero dell'Interno dell'11.12.2000.

Il Decreto del 2000 ha introdotto, in via alternativa rispetto alla consegna di copia delle schede, la possibilità di adempiere all'obbligo di comunicazione mediante la consegna di un elenco delle schede anche elaborato per mezzo di sistemi automatizzati (tabulato), ovvero mediante la trasmissione telematica di detto elenco.

Con questo decreto si iniziava a parlare in modo concreto di modalità di trasmissione telematica.

Va sottolineato che la modalità telematica prevista da questo decreto, non ha mai trovato compiuta applicazione, se non in alcuni sporadici casi di trasmissione in via sperimentale.

- *A Milano vi erano delle strutture abilitate già dal 2003.*
- *Nell'aprile 2009 la Questura di Milano avvia il progetto AlloggiatiWeb.*

La nuova disposizione sopra richiamata **elimina l'obbligo di compilazione della scheda** (*obbligo di consegnare e di far firmare ai clienti la scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'Interno*) **e, ovviamente, la possibilità** che i gestori, in alternativa all'invio mediante mezzi informatici, **consegnino direttamente le schede cartacee** all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

conservazione

A partire dal **30 giugno 1996** non esiste più alcun obbligo di conservazione delle schedine di Pubblica Sicurezza. L'obbligo è venuto meno con la legge 30 maggio 1995, n. 203, (art. 7 comma 4) che ha espressamente indicato a tale data la cessazione dell'obbligo, in precedenza fissato in 12 mesi.

Anche nei successivi interventi sull'art. 109 T.U.L.P.S. il Legislatore ha ritenuto di non reintrodurre tale obbligo.

Va rilevato che alle schedine di P.S. non si applicano i termini di conservazione riguardante le scritture contabili.

L'eventuale conservazione, non essendo più dovuta come adempimento di Legge, è soggetta a tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice sulla Privacy" e provvedimenti collegati.